

IVA

Fatturazione verso persona fisica: codice fiscale o partita Iva?

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La fattura elettronica **emessa verso una persona fisica** richiede l'individuazione precisa del soggetto nei cui confronti viene emesso il file. La persona fisica sta effettuando un acquisto come "consumatore privato", ditta individuale o lavoratore autonomo?

La scelta effettuata si riflette sulla **compilazione dell'anagrafica** da riportare in fattura elettronica e sulla **conseguente gestione del file da parte del Sistema di interscambio**.

Nell'emissione della fattura, tra i dati del cliente occorre indicare **alternativamente** la **partita Iva** oppure il **codice fiscale**. Il campo **IdFiscaleIVA** del cliente è da valorizzare in alternativa (non esclusiva) a quella dell'elemento **CodiceFiscale**: in altri termini, può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento **CodiceFiscale**, se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file invece viene scartato con **codice errore 00417**.

L'inserimento del codice fiscale è richiesto quando l'acquisto viene effettuato come privato e non nell'esercizio dell'attività di impresa o lavoro autonomo. Il sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se **non esiste come codice fiscale**, il file viene scartato con **codice errore 00306**.

A titolo esemplificativo, immaginiamo che un rappresentante di commercio, persona fisica che esercita attività di impresa come **ditta individuale** iscritta in Camera di commercio, sia in possesso di una partita Iva per la sua attività e di un codice fiscale alfanumerico (esempio: XNX PNN 85P16 L219U). Se effettua un acquisto come "persona fisica ditta individuale" occorrerà indicare **la partita Iva in fattura**, se l'acquisto è effettuato come "persona fisica consumatore finale" occorrerà **indicare in fattura il codice fiscale**. Lo stesso vale per un **acquisto effettuato da un lavoratore autonomo in possesso di partita Iva**.

L'[articolo 21, comma 2, lett. f\), D.P.R. 633/1972](#) richiede espressamente che nella fattura venga esposto il **"numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale"**.

Nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un **consumatore finale** e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica sia stato compilato solo il campo **"CodiceFiscale"** del cessionario/committente, in fattura occorre compilare il **codice**

destinatario con il codice convenzionale **"0000000"**. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cliente **mettendola a disposizione nella sua area riservata** del sito web dell'Agenzia delle entrate. Il cedente/prestatore è tenuto comunque a **consegnare al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica**, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. Pertanto, **non esiste alcun obbligo** per il consumatore finale **di fornire un indirizzo PEC** all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate offre un **servizio di consultazione delle fatture elettroniche** anche ai consumatori finali persone fisiche, fruibile **solo in presenza di una espressa adesione al servizio**, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'adesione può essere effettuata esclusivamente dal consumatore finale (senza la possibilità di delegare alcun intermediario), dal 1° luglio **al 31 ottobre 2019**, nella stessa area riservata **dove accede alla sua dichiarazione precompilata**: il consumatore che ha aderito al servizio potrà **consultare e scaricare le proprie fatture ricevute** dal 1° novembre.

Al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i files delle fatture. Ovviamente sarà possibile **aderire anche dopo il 31 ottobre 2019**, ma in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute **dal giorno successivo a quello di adesione**. È sempre possibile anche **recedere dal servizio**, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo (**Faq n. 55** dell'Agenzia delle entrate, pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 19 luglio 2019).

Al cessionario/committente consumatore finale, **in assenza della sua adesione al servizio**, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute. Si evidenzia, infine, che nell'ambito delle **prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche** i cui dati non sono da inviare al Sistema tessera sanitaria, nell'ottica della protezione dei dati personali e nel rispetto delle finalità di trattamento, i dati relativi alle suddette fatture, considerata la loro particolarità e delicatezza, **non saranno messi a disposizione al cliente/consumatore finale** nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, neanche in presenza della sua adesione al servizio di consultazione ([circolare 14/E/2019](#)).

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >